



Briona
Via G. Solaroli, 11

Caltignaga
Via Roma, 16

Fara Novarese
Piazza Libertà, 16



Unione novarese 2000

Briona * Caltignaga * Fara Novarese

UNIONE NOVARESE 2000

Briona - Caltignaga - Fara Novarese

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. ** DEL **

INDICE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Classe dell'Unione Novarese 2000
- Art. 3 Oggetto della tassa
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Soggetti attivi e passivi
- Art. 7 Gestione del servizio
- Art. 8 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche
- Art. 9 Riduzione tariffaria per categoria
- Art. 10 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 11 Commisurazione della tassa
- Art. 12 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 13 Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 15 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 16 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 17 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 18 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 19 Decadenza della concessione
- Art. 20 Revoca della concessione
- Art. 21 Rinnovo delle concessioni
- Art. 22 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali
- Art. 23 Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe
- Art. 24 Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe
- Art. 25 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 26 Sanzioni
- Art. 27 Entrata in vigore

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'*occupazione di spazi ed aree pubbliche*, secondo le norme ed i principi contenuti dall'art. 38 all'. 57 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i. e dal D.Lgs. 28/12/1993, n. 566 e s.m.i.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di Legge.
3. Per quanto attiene le occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., nonché del relativo *Regolamento di Esecuzione e di Attuazione* di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.

Art. 2 Classe dell'Unione Novarese 2000

1. L'UNIONE NOVARESE 2000, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 507/93, appartiene alla V° classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2011 di n. 5.987 abitanti (Briona n. 1.257, Caltignaga n. 2.615 e Fara Novarese n. 2.115) e di conseguenza si applicano in tutto il territorio le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 3 Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati, nei portici, nei parchi, nei giardini e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del singolo Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1.
3. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

Art. 4 Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate nelle aree appartenenti al patrimonio disponibile del singolo Comune o del demanio statale;
 - b) le occupazione soprastanti il suolo pubblico con balconi, bow-window e simi infissi di carattere stabile;
 - c) gli accessi a raso, carrabili o pedonali, cioè posti a filo con il manto stradale e privi di un'opera visibile che renda concreta e certa l'occupazione di suolo pubblico o di superficie privata sottratta all'uso pubblico, intendendosi per "opera visibile" una costruzione atta a facilitare l'ingresso o l'uscita dalla proprietà privata e che renda palese tale destinazione. Non costituisce, altresì, opera visibile la copertura realizzata con catrame o altro materiale, ovvero realizzata con grate o altre opere finalizzate al deflusso di acqua e detriti. (art. 3 comma 63 L. 549/95)

- d) PRO LOCO di ogni singolo Comune;
- e) Enti ed Associazioni locali non aventi scopo di lucro per occupazione di suolo nell'ambito di manifestazioni locali;

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa :

A) le occupazioni di aree elencate nell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi da parte di privati, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del D.Lgs. 507/1993.

B) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Art. 6 Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta all'Unione Novarese 2000 dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 7 Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa è in gestione diretta. Ove ritenuto più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio potrà essere affidato a soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 8
Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa in numero due categorie, nei limiti fissati dall'art. 42 del D.Lgs. n. 507/1993, modificato con D.Lgs. 28/12/1993, n. 566.
2. Tale classificazione è specificata nell'elenco approvato dalla Giunta dell'Unione entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
3. Le variazioni di detto elenco possono essere effettuate con deliberazione della Giunta dell'Unione entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 9
Riduzione tariffaria per categoria

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categoria diversa dalla prima, la tariffa è ridotta del 30%.

Art. 10
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere di permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Art. 11
Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 12
Misurazione dell'area occupata - criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 13
Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete di residenza e di codice fiscale del richiedente;
 - b) il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la dichiarazione che il richiedente è disponibile ad adottare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nella legge in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed alla tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale s'intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 14
Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente Ufficio che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 gg. dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 13 comma 2 del presente Regolamento. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 7 gg. antecedenti la data per cui si chiede l'occupazione.

Art. 15
Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare all'Unione apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dall'Ufficio, entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all'Unione, su apposito modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze.
7. L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore.
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di conto corrente postale intestato all'Unione o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime.

Art. 16
Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nei Comuni dell'Unione Novarese 2000.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
6. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni 10.

7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 17

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 18

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 19

Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 90 gg. successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e, nei 30 gg. successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 20

Revoca della concessione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 21
Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 22
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 23
Occupazioni temporanee
Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 10 "Occupazioni permanenti e temporanee", in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. La tassa si applica, in relazione alla durata effettiva dell'occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta dell'Unione, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. Nella fattispecie, l'Unione Novarese 2000 ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e rientra pertanto nella *classe V*. Ciò prevede l'applicazione di una tariffa che va da un minimo di € 0,39 ad un massimo di € 2,07 al metro quadrato in rapporto alla durata delle occupazioni e graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 9:

- a) per le occupazioni di suolo pubblico di durata fino a 6 ore: riduzione del 30 per cento;
- b) per le occupazioni di suolo pubblico di durata da 6 a 12 ore: riduzione del 10 per cento;
- c) per le occupazioni di suolo pubblico di durata da 12 a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
- d) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70 per cento; ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
- e) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10 per cento;
- f) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- g) per gli accessi, carrabili o pedonali non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- h) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- i) le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, sono ridotte del 50 per cento;
- l) sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- m) le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;

- n) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento
3. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (L. n. 549/1995 art. 3).
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione.
5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 40 per cento.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, l'Unione dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti nel giorno e nel luogo adibito esclusivamente al mercato settimanale si applicano le tariffe speciali approvate dall'Unione.

Art. 24

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dall'Unione, entro i limiti stabiliti dall'art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.. Nella fattispecie l'Unione Novarese 2000 ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; pertanto rientra nella classe V. Ciò prevede l'applicazione della tariffa che va da un minimo di € 17,56 ad un massimo di € 26,34 al metro quadrato.

Art. 25

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 26

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.lgs. 507/1993.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.